



COMUNE DI BERCHIDDA

Provincia Gallura Nord-Est Sardegna

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA (C.D. ROTTAMAZIONE-QUINQUIES) DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO E/O DI ACCERTAMENTI ESECUTIVI, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 104 DELLA LEGGE N. 199/2025 E DELL'ART. 10-QUINQUIES DEL D.L. N. 38/2026.

Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 104 della Legge 199/2025 e dell'art. 10-*quinqies* del D.L. 38/2026, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2026, n. 88.
2. Scopo precipuo del presente regolamento è quello di disciplinare, in analogia con quanto disposto dall'art. 1, commi 82-101 della Legge 199/2025 per i carichi affidati all'Agente della riscossione, la definizione agevolata delle entrate comunali tributarie e patrimoniali non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 o di accertamenti esecutivi di cui all'art. 1, comma 792 della Legge 160/2019, alle condizioni specificate negli articoli seguenti, al fine di favorire una più efficace esigibilità dei crediti pregressi oggetto delle suddette procedure di riscossione coattiva e introdurre delle forme di agevolazione nei confronti dei contribuenti che presentano pendenze tributarie.
3. L'agevolazione si applica alle ingiunzioni fiscali e agli accertamenti esecutivi notificati al contribuente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023.
4. Sono espressamente esclusi dal presente regolamento i carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER), i quali restano interamente disciplinati dalla normativa statale vigente e per la definizione agevolata dei quali il Consiglio comunale ha aderito con autonomo provvedimento.

Articolo 2 – Contenuto del beneficio

1. La definizione agevolata consente al contribuente di estinguere il debito pagando esclusivamente:
 - la quota capitale del tributo o dell'entrata patrimoniale, con abbuono delle sanzioni e degli interessi.
 - le spese di notifica e le eventuali spese relative alle procedure esecutive.
2. Per le sanzioni amministrative (comprese le violazioni del Codice della Strada), la sanzione originaria resta dovuta per intero, mentre si azzerano gli interessi e le maggiorazioni di legge.

Articolo 3 – Modalità e termini di presentazione della domanda

1. Ai fini della definizione agevolata di cui al presente regolamento, il debitore presenta al Comune entro il 31 ottobre 2026.
2. L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale,

codice fiscale, data e luogo di nascita o di costituzione dell'azienda, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione e/o accertamento esecutivo oggetto dell'istanza, l'opzione per il pagamento in un'unica soluzione o per il pagamento in forma rateale, nonché l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi o a non attivarne di nuovi.

3. L'Ufficio tributi preposto mette a disposizione degli interessati apposita modulistica nel sito istituzionale dell'Ente e adotta ogni misura divulgativa necessaria a incentivare gli stessi ad aderire alla definizione agevolata.
4. Le istanze, corredate di un valido documento di identità, potranno essere presentate, mediante posta elettronica certificata, mediante presentazione brevi manu all'ufficio protocollo comunale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
5. Entro il 28 febbraio 2027, l'Ufficio tributi, tenuto conto dell'ordine cronologico di ricevimento delle istanze, trasmette agli interessati apposita comunicazione in merito all'accoglimento o meno dell'istanza, indicando, in caso di esito positivo, l'ammontare complessivo delle somme dovute, il numero di rate con il quale effettuare il pagamento, le scadenze delle stesse e le modalità di pagamento.
6. Qualora il contribuente abbia optato per il pagamento in un'unica soluzione, questo dovrà avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di accoglimento di cui al precedente comma 5.
7. L'istanza può essere presentata anche da coloro che hanno rateizzazioni in corso relative a ingiunzioni e/o ad accertamenti esecutivi notificati entro il 31 dicembre 2023. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare in virtù della presente definizione agevolata, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.
8. Il mancato rispetto dei pagamenti oggetto di precedenti rateizzazioni o di precedenti definizioni agevolate non preclude l'ammissibilità della suddetta istanza.

Articolo 4 – Dilazione del pagamento e scadenze

1. Il pagamento delle somme dovute può essere effettuato in un'unica soluzione o in forma rateale.
2. In caso di scelta della rateazione, l'importo può essere dilazionato fino a un massimo di 54 rate bimestrali, di importo non inferiore a 100 euro ciascuna.
3. La rateizzazione dell'ammontare complessivo dovuto avviene sulla base del seguente schema, in coerenza con le disposizioni previste dal Regolamento generale delle

entrate per i contribuenti con difficoltà economiche:

Ammontare del debito	N° massimo di rate bimestrali
Fino a € 100,00	Nessuna rateizzazione
Da € 100,01 ad € 500,00	Fino a 2
Da € 500,01 ad € 3.000,00	Da 3 a 6
Da € 3.000,01 ad € 6.000,00	Da 7 a 12
Da € 6.000,01 ad € 20.000,00	Da 13 a 18
Oltre € 20.000,00	Da 19 a 54

4. Le scadenze e i termini di versamento del piano di rateazione verranno comunicati al contribuente dal Comune contestualmente alla comunicazione di accoglimento dell'istanza.
5. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi del 3% annuo.
6. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto della stessa, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.
7. In caso pagamento in forma rateale l'eventuale debito derivante da spese di notifica e da spese esecutive viene incluso nelle prime rate fino a concorrenza dello stesso.

Articolo 5 – Effetti della presentazione dell'istanza

1. In caso di domanda di adesione alla definizione agevolata, limitatamente ai debiti rientranti nell'ambito applicativo della presente disciplina, si producono i seguenti effetti:
 - non vengono avviate procedure cautelari o esecutive da parte del Comune o del Concessionario locale della riscossione;
 - non viene data prosecuzione alle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
 - vengono sospesi i termini prescrizionali e decadenziali dei carichi tributari e patrimoniali oggetto di domanda;
 - vengono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.

Articolo 6 – Decadenza dal beneficio

1. Il mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica soluzione ovvero di due rate anche non consecutive del piano di dilazione comporta la decadenza automatica dal

beneficio.

2. In caso di decadenza, la definizione perde efficacia e riprendono a decorrere, in misura integrale, le sanzioni e gli interessi originari, dedotto quanto già versato a titolo di acconto.

Articolo 7 – Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sull'Albo Pretorio online del Comune di Berchidda.
2. Il testo viene trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro i termini di legge.